

l'assunzione di polizze di assicurazione;

e)- garanzie: 1°- ipoteca di primo grado sulle aree e sui fabbricati da costruire con il provento dei mutui; 2°- esenzione "pro solvendo" del contributo statale annuo nel pagamento degli interessi;

f)- stipulazione, da parte delle cooperative edilizie indicate nell'elenco che segue, qualora sia possibile l'abbinamento assicurativo, di polizze di assicurazione sulla vita dei singoli assegnatari degli alloggi, nelle forme che saranno concordate fra la Direzione generale e le cooperative stesse, con le modalità di cui alla citata delibera consiliare 13 novembre u.s.;

2°- autorizzare il Direttore generale e, in sua vice, il Primo vice direttore generale, con espresse facoltà di firmare e stipulare da soli, alla stipulazione degli atti e contratti, nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della presente delibera, conferendo inoltre ai suddetti Direttore e Primo vice direttore generale i seguenti poteri:

a)- di procedere alla identificazione, anche catastale, delle aree da ipotecare;